

Rom. u. 1315/2022

RGF 36/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice Est.

dott. Irene Colladet Giudice

nel giudizio n. 31 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l. (02478610583) in persona del legale
rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Enrico Bocchino
(BCCNRC66C31D969G) e dell'avv. Marco Di Vita
(DVTMRC82D03E463V) elettivamente domiciliata in La Spezia alla Via
P.A. Conti n.13 presso lo studio dell'avv. Marco Di Vita;

RICORRENTE

nei confronti di

S.I.R. FIDENTINA SANITARI IDRAULICA RISCALDAMENTO
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 00721080349/p.i 02025580347) con
sede in FIDENZA (PR) VIA RIMALE 55 cap 43036;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.



letto il ricorso proposto da I.C.A. SRL per la dichiarazione di fallimento di S.I.R. FIDENTINA SANITARI IDRAULICA RISCALDAMENTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in VIA RIMALE 55 FIDENZA;
rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica a mezzo PEC in data 4 marzo 2022);
ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: "*commercio all'ingrosso ed al minuto di articoli sanitari*";

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza "*sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non*

¹ L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato in particolare che “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte “ (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016).

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 209.417,18 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2022); c) dalla presenza di plurime esecuzioni;

rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di S.I.R. FIDENTINA SANITARI IDRAULICA
RISCALDAMENTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f..



00721080349/p.i 02025580347) con sede in FIDENZA (PR) VIA
RIMALE 55 cap 43036 in persona del legale rappresentante pro tempore
TORRI MARIA ROSA (TRRMRS48E43D673Q)

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. DIEGO PAVONE dottore
commercialista con studio in Fidenza , Via Mazzini 32 professionista in
possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e
l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di
procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino
presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della
fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi
alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato
all'udienza del giorno 19 ottobre 2022 , ore 11.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in
possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima
dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per
presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;



DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e
pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 29 giugno 2022

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Marco Vittoria

